



COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

DEL 31/01/2017

Sessione Ordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017 (RELATORE: ASSESSORE LANZI)**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trentuno** del mese di **Gennaio** alle ore 20:30 in Traversetolo nella sala delle adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			Presenti	Assenti
1	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere	SI	
2	MANCONI ELISABETTA	Consigliere	SI	
3	FORNARI LUCA	Consigliere	SI	
4	ZANETTINI ALBERTO	Consigliere	SI	
5	FRIGGERI CRISTIANO	Presidente del Consiglio	SI	
6	BERTOLETTI MARCO	Consigliere	SI	
7	MONTAGNA ILARIA	Consigliere	SI	
8	QUINTAVALLA GIUSEPPE	Consigliere	SI	
9	CATTABIANI ANDREA	Consigliere	SI	
10	GHIRARDINI GABRIELLA	Consigliere	SI	
11	MONICA LAURA	Consigliere	SI	
12	ZIVERI MICHELE	Consigliere	SI	
13	PEDRETTI GIAN DOMENICO	Consigliere	SI	

13

0

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri: Amatori Miriam e Lanzi Michele

Assiste il II Vice Segretario Comunale Dott.ssa Franca Pavarani la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Cristiano Friggeri nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017 (RELATORE: ASSESSORE LANZI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all'oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c.1 e l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- la legge n. 232/2016 ha stabilito, per l'anno 2017, il differimento al 28 Febbraio 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il Decreto Legge n. 244/2016 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31 marzo 2017;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni, prevede inoltre:

- all'art. 1, comma 675, che la base imponibile TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#);
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI sia pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato [decreto-legge n. 201, del 2011](#);

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non possa comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- all'art. 1, comma 681, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai [commi 676 e 677](#). La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- all'art. 1, comma 688, che il versamento della TASI sia effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento in unica salvezza entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico...omissis.. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;
- all'art. 1, comma 690, che la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- all'art. 1, comma 702, che resta ferma l'applicazione dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#);
- all'art. 1, comma 703, che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il DL n. 16 del 6/3/2014 convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014 e la legge n. 89 del 2014;

APPURATO che l'art. 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23/12/2014, ha esteso al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che contiene diverse disposizioni in materia di TASI, in particolare:

- l'art. 1, c. 14, lettera b), stabilisce che all'art. 1 della L. n. 147/2013, il c. 669 è sostituito dal seguente: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione ad ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9”*, prevedendo in tal modo l'esenzione dalla TASI dell'unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad esclusione delle case di lusso; la stessa esenzione si applica alla quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale;
- l'art. 1, c. 15, che aggiunge alle fattispecie equiparate all'abitazione principale dall'art. 13, c. 2, del D.L. 201/2011 le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari Soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- l'art. 1, c. 14, lettera c), stabilisce che *“Per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è*

ridotta all' 0,1%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.”;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 26, della L. n. 208/2015, sopra richiamata che prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Leggi Regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei Tributi e delle Addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO l'art. 1, comma 42, lettera a) della legge n. 232 dell'11/12/2016 con il quale sono state apportate le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

RILEVATO pertanto che viene confermato anche per l'anno 2017 il blocco della pressione fiscale;

CONSIDERATO in ogni caso che deve essere recepito il dettato normativo di cui all'art. 1, c. 14, lettera b), della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), che prevede l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ad esclusione delle case di lusso;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dei tributi per i servizi indivisibili – TASI – approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 09/06/2014 ed in particolare gli artt. 4 – 6 – 7 e 10 riferiti ai soggetti passivi, alle aliquote, detrazioni e modalità di versamento del tributo TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e precisamente:

- servizi generali, prestazioni, attività ed opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 7 dell'11/01/2017 di proposta al Consiglio Comunale delle aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo comunale per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno d'imposta 2017;

CONSIDERATI pertanto i seguenti costi complessivi dei servizi indivisibili previsti nella bozza di bilancio anno 2017:

	SERVIZI INDISPENSABILI PRINCIPALI	IMPORTO
Missione 10 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali (al netto quota cds)	€ 522.246,06
Missione 9 Programma 2	Tutela e Valorizzazione Ambientale	€ 254.832,51
Missione 3 Programma 1	Polizia Locale	€ 213.806,00
	Totale costi servizi indivisibili	€ 990.884,57

e ritenuto di applicare la Tasi, a copertura parziale di tali costi, per un'entrata complessiva anno 2017 di euro 31.500,00;

TENUTO CONTO delle aliquote IMU 2017 proposte al consiglio comunale e dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20/07/2015 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni Tasi anno 2015;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2016 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni Tasi anno 2016;

RITENUTO di confermare le aliquote e detrazioni Tasi già previste per l'anno d'imposta 2016;

CONSIDERATO che il gettito previsto della TASI per l'anno 2017 viene quantificato in euro 31.500,00 e sarà destinato alla copertura di parte dei costi relativi ai servizi indivisibili soprariportati;

RITENUTO, pertanto, in relazione alle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017, di confermare le aliquote TASI per l'anno 2017, come già stabilite per l'anno 2016, come di seguito riportate:

1. aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali, comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
2. aliquota Tasi dell' 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
3. aliquota Tasi 0,00 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree fabbricabili) diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

RITENUTO inoltre di confermare per l'anno 2017 che, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo si detragga, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 100,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e nel caso di più soggetti passivi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, qualora siano verificare le seguenti condizioni:

- il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, unicamente l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (per categoria e numero come previsto dalla normativa statale);
- la rendita catastale complessiva dell'abitazione principale e relative pertinenze non superi euro 550,00;

RITENUTO inoltre di precisare che qualora non ricorrano le condizioni soprariportate non è prevista alcuna detrazione;

RITENUTO inoltre di prevedere che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante siano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota TASI deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

UDITA la relazione dell'Assessore Lanzi;

CON VOTI favorevoli n.10, n.3 astenuti (consiglieri Ghirardini, Ziveri e Pedretti) espressi in forma palese dai n. 13 presenti e votanti;

DELIBERA

a) di recepire il dettato normativo di cui all'art. 1, c. 14, lettera b), della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), che prevede l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ad esclusione degli alloggi censiti in A1, A8 e A9;

b) di confermare per l'anno 2017, in relazione alle specifiche necessità del redigendo bilancio di previsione 2017 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 679, della legge n. 190 del 23/12/2014, dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 208 del 28/12/2015 e dall'articolo 1, comma 42, lettera a) della legge n. 232 dell'11/12/2016, le aliquote TASI, già stabilite per l'anno 2016, come di seguito riportate:

1. aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali, comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
2. aliquota Tasi dell' 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
3. aliquota Tasi 0,00 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree fabbricabili) diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

c) di confermare per l'anno 2017 che, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo si detragga, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 100,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e nel caso di più soggetti passivi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, qualora siano verificare le seguenti condizioni:

- il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, unicamente l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (per categoria e numero come previsto dalla normativa statale);
- la rendita catastale complessiva dell'abitazione principale e relative pertinenze non superi euro 550,00;

d) di confermare che qualora non ricorrano le condizioni soprariportate non è prevista alcuna detrazione;

e) di confermare che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante siano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota TASI deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

f) di dare atto che l'entrata TASI stimata con il presente atto pari ad euro 31.500,00 va a copertura parziale dei servizi indivisibili riportati in premessa a cui si rimanda;

g) di ottemperare all'obbligo imposto dall' art. 23 del D. L.gs. n.33 del 14/03/2013 disponendo la pubblicazione sul sito Internet del Comune, nell'area "Amministrazione Trasparente", dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Oggetto	Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione del Tributo comunale servizi indivisibili (TASI) Anno 2017
Contenuto sintetico	Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione del Tributo comunale servizi indivisibili (TASI) Anno 2017
Eventuale spesa prevista	=====
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili Tasi. Delibera di C.C. n. 26 del 20/07/2015; Delibera di C.C. n. 28 del 30/04/2016; Delibera di G.C. n. 7 dell'11/01/2017.

Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art.49 c.1 e l'art. 147-bis, comma 1 del del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:

- Del Responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art.134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese dai n.13 presenti e votanti, il CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. n.82/2005.

IL PRESIDENTE
Cristiano Friggeri

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Pavarani